LEGA PRO

COMUNICATO N. 65/DIV – 17 NOVEMBRE 2026

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 13, 14, 15 E 16 NOVEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Novembre 2026

14^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	UNION BRESCIA	1-2
ARZIGNANO VALCHIAMPO	ALCIONE MILANO	3-2
CARPI	GIANA ERMINIO	1-1
CITTADELLA	FOLGORE CARATESE	2-2
JUVENTUS NEXT GEN	TREVISO	3-0
LUMEZZANE	TRENTO	1-2
NOVARA	LECCO	1-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	DOLOMITI BELLUNESI	1-0
PERGOLETTESE	PRO VERCELLI	0-0
RENATE	DESENZANO	3-3

GIRONE B

ATALANTA U23	PINETO (*)	
GUBBIO	GROSSETO	3-2
GUIDONIA MONTECELIO	OSTIAMARE	2-2
LATINA	CAMPOBASSO	4-0
PERUGIA	TORRES	0-1
PESCARA	SAMBENEDETTESE	3-1
RAVENNA	FORLÌ	2-0
REGGIANA	LIVORNO	0-0
SPEZIA	VADO	3-0
VIS PESARO	PIANESE	4-2

(*) Post. 25.11.2026

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	INTER U23 (**)	
BARI	FOGGIA	3-2
BARLETTA	ALTAMURA	2-0
CASARANO	PICERNO	3-1
CAVESE	CROTONE	1-0
COSENZA	CASERTANA	2-1
GIUGLIANO	SAVOIA	2-3
POTENZA	SCAFATESE	4-0
SALERNITANA	CATANIA	1-0
SORRENTO	MONOPOLI	2-1

(**) Post. 25.11.2026

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Novembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 13, 14, 15 E 16 NOVEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società BARLETTA, CAVESE, CASARANO, GIUGLIANO, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA LECCO – NOVARA DEL 15 NOVEMBRE 2026

Il Giudice Sportivo, in ordine alle dichiarazioni rese spontaneamente al termine della gara da parte di due tesserati della Società Lecco relative alle frasi pronunciate da parte della tifoseria del Novara nei confronti di due calciatori della Società Lecco, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza e per l'eventuale seguito ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 33° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di circa 10 metri per 1 metro non autorizzato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, tra il primo e secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco e precisamente all'interno dell'area di rigore, senza provocare conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la circostanza che il lancio è stato effettuato durante l'intervallo della gara, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3 C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 8/10 su 293 dei presenti) posizionati nel Settore denominato “Rettilineo”, proferito, per tutta la durata della gara, frasi offensive nei confronti di un tesserato avversario, comportanti denigrazione e insulti per motivi di origine territoriale.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 25, comma 3 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAVOIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 100% dei 495 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 90° e al 93° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto, in entrambe le circostanze per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 25, comma 3 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

FOLGORE CARATESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 35° minuto della gara, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3 C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARACCIOLO ANDREA ANTONIO (LUMEZZANE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

DIANA AIMO (PERUGIA)
per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, correva fuori dall'area tecnica, gesticolava e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHETTO CARLO (CITTADELLA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

MAESTA STEFANO (OSTIAMARE)
per avere, al termine della gara, al rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un tesserato avversario, in quanto teneva un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SPINELLI FERNANDO (SPEZIA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, con il braccio alzato proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BANCHIERI SIMONE (RENATE)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MUSSO ROBERTO (CITTADELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASITTO CRISTIANO (CAVESE)
LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO)
IORI MANUEL (NOVARA)
CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAURI LUCIANO (CASARANO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MANTONI MATTEO (CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto entrava sul terreno di gioco per consegnare un pallone ad un calciatore avversario nel tentativo di velocizzare la ripresa del gioco.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PUCINO RAFFAELE (MONOPOLI)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all'altezza del petto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELLA ROCCA MATTIA (BARLETTA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

ZILIO ANDREA (CITTADELLA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

QUIRINI ETTORE (PERUGIA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

BELLODI GABRIELE (PICERNO)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DIPINTO NICOLA (ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VOCA IDRIZ	(BARLETTA)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO	(CATANIA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(COSENZA)
FABRI FRANCESCO	(GROSSETO)
MECONI EDOARDO	(GUBBIO)
TOMASELLI GIACOMO	(LATINA)
ROVERSI LUCA MARIO	(PERGOLETTESE)
KABASHI ELVIS	(PERUGIA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIZZOTTO NICOLA	(BARLETTA)
LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
PAOLUCCI LORENZO	(CITTADELLA)
PASCALAU RAZVAN-BOGDAN	(COSENZA)
CRAPISTO FRANCESCO	(CROTONE)
SANTINI CLAUDIO	(DESENZANO)
CASTELLANO FABIO	(FOLGORE CARATESE)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
LEDONNE NICOLO	(NOVARA)
MOTTA MATTEO	(PESCARA)

MASELLI SERGIO	(PICERNO)
PETRUNGARO LUCA	(POTENZA)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO	(SAVOIA)
CAPPELLETTI DANIEL	(TREVISO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
PARKER SEAN	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARBA BENEDETTO	(ALBINOLEFFE)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
MARTINO PIETRO	(CASERTANA)
SMERALDI ANDREA	(FOGGIA)
TORNAGHI PIETRO	(GIANA ERMINIO)
CORRADI CHRISTIAN	(JUVENTUS NEXT GEN)
MEROLA ANTONIO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
D'ANGELO SONNY	(LATINA)
MANETTI GIULIO	(LECCO)
HAAS NICOLAS	(LIVORNO)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
NICHETTI MARCO EMILIO	(NOVARA)
COTALI MATTEO	(OSTIAMARE)
PARIGINI VITTORIO	(OSTIAMARE)
LADINETTI RICCARDO	(PERUGIA)
PINTUS NICOLA	(PIANESE)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
NOCE MARIO	(SAVOIA)
SUHS JOAQUIN	(SCAFATESE)
PUZONE MATTIA	(SORRENTO)
STARITA ERNESTO	(SORRENTO)
PENNINGTON NICHOLAS	(TORRES)
ZANANDREA GIANMARIA	(TORRES)
BENASSAI FRANCESCO	(TRENTO)
BRIGATI ALBERTO	(TREVISO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PACIA FABIANO	(ALTAMURA)
CAMPESAN ELIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CUZZARELLA CRISTIAN	(CASARANO)
MERCADANTE MARIO	(CASARANO)
BRUZZANITI GIOVANNI	(CATANIA)
CATURANO SALVATORE	(CATANIA)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
ALBERTI THOMAS	(CAVESE)
BIONDI KEVIN	(DESENZANO)
MILLICO VINCENZO	(DESENZANO)
PANICO CIRO	(GIUGLIANO)

ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
ZAPPELLA DAVIDE	(GUIDONIA MONTECELIO)
OWUSU AUGUSTO SEDORF	(JUVENTUS NEXT GEN)
METLIKA ANTONIO	(LECCO)
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	(LIVORNO)
GUALANDRIS MATTEO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
PIROLI DANILO	(OSTIAMARE)
ZAIA EDOARDO	(PERGOLETTESE)
ANGELI MATTEO	(PERUGIA)
CORTESI MATTEO	(PERUGIA)
ERRADI BILAL	(PESCARA)
TIRELLI MANUEL	(PIANESE)
BURRUANO ANGELO	(PRO VERCELLI)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
RICCARDI PASQUALE	(SAVOIA)
ESPOSITO ALESSIO	(SCAFATESE)
BERTO GABRIELE	(TORRES)
NUNZIATINI FRANCESCO	(TORRES)
GROSSI JACOPO	(TRENTO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MICULI ARMANDO	(ALCIONE MILANO)
DJANKPATA HALID	(BARLETTA)
COCCIA LORENZO	(CAMPOBASSO)
GALEANDRO ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
BELLI FRANCESCO	(CASERTANA)
MACCHI MATTIA	(CAVESE)
MARTELLA BRUNO	(CITTADELLA)
COGONI ANDREA	(COSENZA)
PALAZZINO FILIPPO	(COSENZA)
TORRES DELGADO IKER	(CROTONE)
ZUNNO MARCO	(CROTONE)
GIORGI LORENZO	(DESENZANO)
BALZANO MARCO	(FOLGORE CARATESE)
VACCA ALESSIO	(FOLGORE CARATESE)
UDOH KING	(GIUGLIANO)
FAZZI NICOLO	(GUBBIO)
D'URSO CHRISTIAN	(GUIDONIA MONTECELIO)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(GUIDONIA MONTECELIO)
KONATE ISMAEL	(JUVENTUS NEXT GEN)
BOFFELLI ANDREA	(LUMEZZANE)
WADE PAPA IBRAHIMA	(OSTIAMARE)
SILVESTRI TOMMASO	(PERGOLETTESE)
FURNO CRISTIANO	(PRO VERCELLI)
MAGGIO MATTEO	(RAVENNA)
ZARO GIOVANNI	(RAVENNA)
MOTOC ANDREI	(RENATE)
RUIZ GIRALDO PASQUALE	(RENATE)
SUAREZ DEBATTISTA MARTIN EDUARDO	(RENATE)

MAGNAGHI SIMONE	(SAMBENEDETTESE)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
ACCORNERO FEDERICO	(TRENTO)
CECCACCI MIRCO	(TREVISO)
BOCI BRAYAN	(UNION BRESCIA)
FERRO MATTEO	(VADO)
SAIANI FILIPPO	(VADO)
SALTARELLI MIRKO	(VADO)
ASCIONE SIMONE	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 17 Novembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani